

Codice DB1004

D.D. 6 agosto 2010, n. 525

**D.D. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009 Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera da stabilimenti per riparazione di carrozzerie di veicoli - Proroga dei termini di adeguamento per i casi di rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995 n. 170-46074.**

Il Dirigente

Premesso che:

con d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 17 dicembre 2009, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli in sostituzione di quella approvata con d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995, disciplinando le modalità procedurali di adesione per le varie casistiche, prevedendo i relativi modelli di presentazione della domanda e stabilendo i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio;

con riferimento, in particolare, ai soggetti titolari di autorizzazioni di cui alla d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995, veniva previsto che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della d.d. n. 597, dovessero presentare alla Provincia domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi ad adeguare gli impianti ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 entro sei mesi dalla presentazione della domanda e a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3 alla determinazione citata;

poiché ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione e, in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, veniva precisato, per il caso in parola, che la presentazione della domanda entro i termini avrebbe consentito il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività secondo le prescrizioni di cui alla d.g.r. 170-46074 fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla d.d. 597, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi del medesimo articolo 272, comma 3, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

sono stati recentemente segnalati alcuni casi di titolari di stabilimento che, pur avendo presentato nei termini la domanda di adesione alla nuova autorizzazione in via generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C alla determinazione n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009, incontrano difficoltà tecnico-operative per la realizzazione degli adeguamenti impiantistici entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento;

poiché il termine di adeguamento degli impianti non è stabilito nella citata legislazione statale ma è stato indicato nell'ambito del tavolo di lavoro Regione - Province - ARPA - Associazioni di categoria utilizzato per la predisposizione delle autorizzazioni di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, si ritiene di poter accordare una proroga del medesimo fino al 31 dicembre 2010;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

*determina*

- di stabilire che i titolari di stabilimento per riparazione di carrozzerie di veicoli che hanno

presentato, entro il 15 febbraio 2009, la domanda di adesione alla nuova autorizzazione in via generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C alla determinazione n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009, e che, per motivi tecnici non dipendenti dalla propria volontà, non sono riusciti ad adeguare gli impianti ai requisiti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 3 alla medesima determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda, possano accedere ad una proroga del termine di adeguamento fino al 31 dicembre 2010, purché, entro il 30 settembre 2010, presentino alla Provincia una comunicazione nella quale siano dettagliate le motivazioni tecniche del mancato adeguamento e la data entro la quale avverrà il medesimo;

- di dare atto che, per quanto sopra non richiamato, la d.d. n. 597/DB1004 del 14 dicembre 2009 rimane immutata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Carla Contardi